

**SUA SV/COMUNE DI BORDIGHERA - APPALTO N. 213 - PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI CREAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DA REALIZZARSI NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PELLOUX.**

**FAQ 2**

**DOMANDA N. 4**

Relativamente alla richiesta di eseguire il sopralluogo, facciamo notare che il codice degli appalti di cui al D.lgs.50/016m, ha abrogato l'art.106 del DPR 207/010, che indica tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Nel corso del 2018, quasi tutti gli Enti appaltanti hanno recepito l'abrogazione dell'art.106 del DPR 207/010. Vi chiediamo pertanto di adeguarvi al dispositivo del nuovo codice degli appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice a personale non dipendente.

**RISPOSTA**

Con riferimento all'art. 7 del disciplinare di gara relativo alle modalità di effettuazione del sopralluogo, si precisa che quanto riportato nel testo risulta conforme non solo alla determinazione Anac n. 4 del 10 ottobre 2012 a mente della quale *«Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese -per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse -di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente»* ma anche del Bando-tipo n. 2, ove si prevede che *«il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente»*.

Si rileva altresì che negli appalti di lavori pubblici, il sopralluogo non rappresenta una semplice formalità ma un **onere rilevante e necessario per il concorrente** al fine di formulare un'offerta consapevole. Prescrivendo che la visita dei luoghi possa essere effettuata solo da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa dei partecipanti alla gara, la Stazione Appaltante, su indicazione del RUP, **intende salvaguardare l'esigenza che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico**, circostanza, quest'ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l'aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo.

Tale impostazione trova peraltro conferma anche nelle recenti pronunce Anac sul tema, *ex multis* delibera n.1181 del 19 dicembre 2018 – dep. 02/01/2019, e pertanto, a miglior specificazione di quanto sostenuto in precedenza nella FAQ1, si conferma che il sopralluogo potrà essere effettuato da rappresentante legale, direttore tecnico o da soggetto dipendente con funzioni tecniche munito di delega. In caso di delega, è sufficiente che l'operatore economico dichiari ai sensi del Dpr 445/2000 che il soggetto delegato risulta dipendente della propria azienda con funzioni tecniche, o, in alternativa, può allegare alla delega copia della relativa busta paga.

**DOMANDA N. 5**

Al punto 7.3 di pag. 6 del Disciplinare:  
il sopralluogo potrà essere effettuato da:

L.R.

D.T.

## **SOGGETTO DIPENDENTE CON FUNZIONI TECNICHE MUNITO DI DELEGA**

Chiediamo se:

- e' possibile effettuare sopralluogo da parte di procuratore speciale dell'azienda, ancorche' non dipendente, munito di apposita procura notarile che autorizza ad effettuare il sopralluogo in vece del legale rappresentante?

### **RISPOSTA**

No, si veda risposta al quesito n. 4.

### **DOMANDA N. 6**

Si richiede il computo metrico.

### **RISPOSTA**

La documentazione tecnica è scaricabile dall'apposito spazio FTP (vedere l' "Avviso spazio FTP" pubblicato nella documentazione di gara).

### **DOMANDA N. 7**

In riferimento alla gara in oggetto, per il sopralluogo si chiede: è possibile incaricare un tecnico con delega ma non dipendente oppure in alternativa incaricare un tecnico con procura?

### **RISPOSTA**

No, si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 4.

### **DOMANDA N. 8**

La presente per richiedere se è possibile l'esecuzione di sopralluogo da parte di persona munita di Procura Speciale Notarile.

### **RISPOSTA**

No, per le motivazioni si rimanda alla risposta al quesito n. 4.

### **DOMANDA N. 9**

Con la presente chiediamo sopralluogo per il 30-10-2019 ore 14,30

### **RISPOSTA**

La suddetta richiesta è stata inoltrata al Comune a cui vanno inoltrate le richieste di appuntamento.

### **DOMANDA N. 10**

Con riferimento alla risposta alla Domanda n. 3, facciamo notare che l'importo di € 150.000,00 viene richiamato nell'art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 che recita "Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90" di conseguenza o si segue la linea che sono subappaltabili tutte le SIOS inferiori al 10% come previsto dall'art. 89 comma 11 del D. Lgd. 50/2016 richiamato dall'art. 105 comma 5 dello stesso decreto o seguire il citato art. 92 comma 7 e quindi sono subappaltabili tutte le SIOS inferiori al 15% dell'importo dei lavori. Di conseguenze la

categoria OS 30% è subappaltabile al 100% nel limite del 40% dell'importo di contratto.

#### **RISPOSTA**

Si conferma quanto già specificato nella risposta al quesito n. 3 contenuto nel file FAQ1, ovverosia che la categoria OS30, sebbene non sia superiore al 10%, ha un valore superiore a € 150.000,00 e pertanto viene considerata SIOS. Pertanto il concorrente può qualificarsi in proprio o mediante RTI, è vietato l'avvalimento e il subappalto è pari al 30% della stessa categoria, in aggiunta al 40% dell'importo complessivo delle opere.

#### **DOMANDA N. 11**

La sottoscritta impresa è in possesso di categoria SOA OG1 classifica V e OG11 classifica III. Si richiede conferma sulla possibilità di partecipare singolarmente all'appalto;

Il sopralluogo può essere effettuato anche da un delegato non dipendente dell'impresa?

#### **RISPOSTA**

Si conferma che il possesso di SOA OG1 classe V e OG11 classe III consente la partecipazione in forma singola all'appalto.

No, si veda risposta al quesito n. 4

#### **DOMANDA N. 12**

Con la presente per chiedere se il link indicato nello spazio FTP a cui accedere tramite utente e password, risulta correttamente funzionante, in quanto non riusciamo a scaricare la documentazione tecnica.

#### **RISPOSTA**

Il link risulta correttamente funzionante.

#### **DOMANDA N. 13**

La scrivente impresa è in possesso delle categorie OG1 classifica V e OS28 classifica II. Si chiede la possibilità di partecipare alla procedura in RTI con impresa avente categoria OS30 I e di subappaltare parte delle lavorazioni della suddetta categoria per l'importo eccedente la classifica I

#### **RISPOSTA**

Ai fini dell'accesso alla gara, fermo restando la necessaria qualificazione anche per la categoria OS3 classe I, si conferma la possibilità di partecipazione in RTI così come sopra descritta.

#### **DOMANDA N. 14**

Si chiede gentilmente di chiarire la motivazione per la quale non è ammesso il sopralluogo da parte del procuratore dell'impresa.

Nei quesiti che avete pubblicato comunicate che il procuratore non può effettuare il sopralluogo ma un legale rappresentante sì, tale affermazione è contrastante in quanto il Procuratore è di fatto un Legale Rappresentante dell'impresa, munito di Procura notarile e registrato nella camera di commercio dell'impresa, tale figura ha potere di rappresentare l'impresa e di firmare atti e contratti dell'impresa stessa.

#### **RISPOSTA**

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 4.

**DOMANDA N. 15**

Si chiede la pubblicazione del modello "Istanza" integrale, poiché il modello scaricabile dalla piattaforma è incompleto (composto da una sola pagina).

**RISPOSTA**

Il contenuto del file è completo e deve essere copiato e incollato su carta intestata e compilato con l'indicazione della forma di partecipazione (es.: forma singola, RTI, RTP, ecc.).